



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF081

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	DECRETO CRESCITA – LE ALTRE MISURE (2 parte)
RIFERIMENTI	D.L. 34/2019 IN VIGORE DAL 1/05/2019
CIRCOLARE DEL	03/05/2019

Sintesi: si prosegue l'analisi delle novità introdotte dal D.L. 34/2019, riferite ai seguenti aspetti:

- misure per il rilancio degli investimenti pubblici:
 - modifiche alla nuova Sabatini
 - sostegno alla capitalizzazione
 - tempi di pagamento tra le imprese private
- ulteriori misure per la crescita:
 - obblighi informativi erogazioni pubbliche
 - agevolazioni per la partecipazione alle fiere.

Nella informativa precedente sono state analizzate le novità introdotte dal Decreto crescita in ambito fiscale; nella presente informativa si analizzano le novità di natura diversa, che interessano le imprese.

MODIFICHE ALLA NUOVA SABATINI (art. 20)

Le **modifiche** relative all'**agevolazione cd. "Sabatini-ter"** (incentivi a favore degli investimenti delle PMI in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali - art. 2 D.L. 69/2013), riguardano:

- ➔ **l'erogazione** del contributo (in conto esercizio):
 - ✓ in un'**unica rata** (in luogo di 6 rate annuali)
 - ✓ in caso di **finanziamento di importo non superiore a € 100.000**
- ➔ **innalzamento a 4 milioni** (dai 2 precedenti) del **tetto massimo del finanziamento** per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto
- ➔ i **contributi divengono "automatici"**, nel senso che:
 - ✓ **sono erogati in base alle sole dichiarazioni prodotte dalle imprese** in merito alla realizzazione dell'investimento,
 - ✓ con i **controlli** che diventano, quindi, **successivi e non preventivi**.

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE (art. 21)

I contributi in c/esercizio

- ✓ già previsti dalla Sabatini ter (il decreto crescita fa riferimento ai contributi previsti dal medesimo art. 2 D.L. 69/2013)
- ✓ possono essere riconosciuti (si ritiene in via alternativa rispetto alla Sabatini ter) alle seguenti condizioni:

BENEFICIARI	micro/piccole/medie imprese (sono escluse le sole grandi imprese) in forma societaria
CONDIZIONI	<p>ottenimento di un finanziamento bancario, concesso a fronte dell'impegno dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a sottoscrivere un aumento di capitale sociale ▪ da versare in più rate, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento bancario

Entità del contributo: è calcolato sul finanziamento erogato su cui si applica un **tasso annuo** convenzionale pari a:

- ✓ **5%**, per le micro e piccole imprese;
- ✓ **3,575%**, per le medie imprese.



Aiuto di Stato: analogamente alla "Sabatini-ter", l'agevolazione non è in regime "de minimis", ma deve rispettare le percentuali di intensità di aiuto massimo concedibile, ex Reg. (UE) n. 651/2014.



Attuazione: è rinviata ad **apposito DM** del MEF, che dovrà definire:

- le caratteristiche del programma di investimento della società
- modalità e termini di esecuzione del piano di capitalizzazione della società da parte dei soci
- le cause e le modalità di revoca del contributo.

TEMPI DI PAGAMENTO TRA LE IMPRESE PRIVATE (art. 22)

Con l'introduzione del nuovo art. 7-ter al D.lgs n. 231/2002 (in attuazione della Dir. UE 2000/35/CE per contrastare i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali) viene introdotto l'obbligo, per le società, di dichiarare i dati relativi ai tempi di pagamento, evidenziando quelli eccedenti i termini massimi di legge.

Nello specifico, viene previsto **che a decorrere dall'esercizio 2019:**

- le **società** danno evidenza **nel proprio bilancio** dei **tempi medi di pagamento** delle **transazioni** effettuate nell'anno
- individuando anche gli **eventuali ritardi medi** tra i termini pattuiti e quelli praticati.



Nota: inoltre, nel bilancio occorre dare evidenza delle politiche commerciali adottate con riferimento alle predette transazioni e delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento

Si ritiene che gli obblighi del presente articolo riguardino le sole società di capitali, tenute al formale deposito di un bilancio.

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 35)

L'art. 35 modifica in modo sostanziale i co. 125-129 L. n. 124/2017 che hanno introdotto gli **obblighi informativi** per i soggetti che ricevono **erogazioni pubbliche** (v. RF 075/2019)

➔ a decorrere **dall'esercizio 2018** (dunque, con effetto retroattivo).

CONFERME: le nuove disposizioni confermano:

- il **limite di € 10.000** per singolo esercizio degli **importi complessivi effettivamente erogati** nel **singolo esercizio** al beneficiario al di sotto del quale non scatta alcun obbligo informativo
- la **distinzione** tra le **imprese** e gli **enti non commerciali**
- l'ambito **dei soggetti eroganti (PP.AA. ex art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001 e soggetti ex art. 2-bis del D.lgs. 33/2013, obbligati a dare a loro volta evidenza dei contributi erogati – v. oltre)**
- i dati da fornire nell'informativa (rimane preferibile la forma schematica).

NUOVO AMBITO OGGETTIVO

La norma fa attualmente riferimento alle **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti**, in **denaro** o in **natura** (in precedenza si faceva riferimento anche agli "incarichi retribuiti")

Viene **esclusa** (come indicato dal CNDCEC, Doc. 15/03/2019) **l'informativa** in relazione alle erogazioni:

- ➔ aventi **"carattere generale"** (cioè diversi da un vantaggio indirizzato ad una specifica azienda)
- ➔ **privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria** (es: escluse tutte le prestazioni di servizi/cessioni di beni alla P.A., l'espletamento di incarichi per la PA, l'incasso di penali contrattuali, ecc.).


NUOVI ADEMPIMENTI

A decorrere dall'esercizio 2018 va operata la seguente distinzione.

A) ENTI NON COMMERCIALI:

- **Associazioni (riconosciute o meno), ONLUS e fondazioni**
- e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.lgs. 286/1998 entro il **30/06 di ogni anno**,
- ➔ sono tenuti a **pubblicare** nei **propri siti internet/portali digitali**
- ➔ le **informazioni** relative alle citate erogazioni incassate **nell'esercizio precedente**.

B) IMPRESE: in relazione ai soggetti che esercitano attività commerciale di cui all'art. 2195 c (imprenditori tenuti all'iscrizione al Registro imprese) occorre operare la **seguente distinzione**, in relazione all'obbligo di depositare un bilancio con la nota integrativa, o meno:

NOTA INTEGRATIVA	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI
OBBLIGATI (società di capitali non micro imprese)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pubblicano le informazioni in Nota integrativa del bilancio d'esercizio (e dell'eventuale bilancio consolidato)  N.B.: la nuova tassonomia XBRL PCI_2018-11-04 prevede un apposito campo testuale in cui riportare tali informazioni (anche per le micro imprese)
NON OBBLIGATI: <ul style="list-style-type: none"> ▪ micro imprese ex art. 2435-bis C.C. ▪ ditte individuali ▪ società di persone) 	<p>Assolvono all'obbligo informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mediante pubblicazione delle informazioni ▪ entro il 30/06 di ogni anno <ul style="list-style-type: none"> ✓ su propri siti internet: secondo modalità liberamente accessibili al pubblico (dunque non in una eventuale "area riservata" del proprio sito) ✓ in assenza di un sito internet: sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (es: associazione artigiani, commercianti, Confindustria, ecc.)

Considerazioni: rispetto alle disposizioni precedenti:

- ✓ l'obbligo viene **esteso ai soggetti Irpef imprenditori** (ditte individuali e società di persone), che in precedenza si ritenevano esclusi (in quanto non depositano un bilancio)
- ✓ **manca di un sito Internet**: non è dato sapere come assolvere l'obbligo nel caso in cui l'impresa non risulti partecipare ad alcuna associazione di categoria (non non vi è alcun obbligo di legge, in tal senso); peraltro non risulta richiamato l'utilizzo del "portale digitale" (come per gli enti non commerciali); ciò lascia il dubbio se sia possibile fornire l'informativa solo sulla propria "pagina" sui social network: facebook, ecc.
- ✓ micro imprese: si ritiene ammesso procedere alla produzione della nota integrativa dove indicare tale dato, in alternativa all'indicazione sul proprio sito Internet o sul portale delle associazioni di categoria.

In ogni caso l'esclusione delle erogazioni con natura corrispettiva/retributiva/risarcitoria riduce drasticamente il numero delle operazioni di cui dover fornire l'informativa.

ASPETTI SANZIONATORI DAL 1/01/2020

Dal 2020 le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi informativi anzidetti saranno:

- una **sanzione pari all'1%** degli importi ricevuti con un **importo minimo di € 2.000**,
- nonché una **sanzione accessoria** dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

applicandosi, in quanto compatibili, le procedure (es: oblazione) di cui alla L. 689/1981.

PROCEDURA: **organi competenti** sono le P.A che hanno erogato il beneficio (o l'amministrazione vigilante/competente per materia, se erogati dai soggetti ex art. 2-bis Dlgs 33/2013), le quali:

- procedono a contestare formalmente la violazione (messa in mora):
- **decorsi inutilmente 90 giorni** dalla contestazione (senza che si sia proceduto agli obblighi informativi)
- **scatterà l'obbligo di restituzione integrale** del beneficio ai soggetti eroganti.



Considerazioni: rispetto alle disposizioni precedenti:

- ✓ la restituzione delle somme è dovuta **solo in caso di inadempimento dopo la contestazione**
- ✓ **fino al 2020 non dovrebbe applicarsi alcuna sanzione** (il testo del Dlgs 124/2017 è stato interamente sostituito, ivi incluso il comma 125 che prevedeva la restituzione).

AIUTI DI STATO E DE MINIMIS

Per gli aiuti di Stato e de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato:

- la **registrazione degli aiuti**, con relativa pubblicazione nell'apposita sezione trasparenza, operata dai soggetti che concedono/gestiscono gli aiuti,
- **tiene luogo degli obblighi di pubblicazione** posti a carico dei soggetti indicati in precedenza, a condizione che
 - ✓ venga **dichiarata l'esistenza di aiuti** oggetto di **obbligo di pubblicazione** nell'ambito del Registro nella **nota integrativa del bilancio oppure**, in assenza di quest'ultima,
 - ✓ sul **proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria**.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Disposizioni per i soggetti eroganti: sono previste **specifiche disposizioni per i soggetti eroganti** che non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione e per l'assegnazione delle risorse ad appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Soggetti controllati dalla p.a.: a decorrere **1/01/2018**, gli **obblighi di pubblicazione** degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici/privati (art. 26 del D.lgs. 33/2013), si **applicano**:

- anche ad **enti/società controllati di diritto/fatto** dalle amministrazioni dello Stato
- con **pubblicazione** nei propri **documenti contabili**, nella **nota integrativa del bilancio**.

L'inosservanza comporta l'applicazione di una **sanzione** amministrativa pari alle **somme erogate**.



Obblighi delle P.A. erogatrici: si ricorda che l'**art. 26 co. 2 D.lgs. 33/2013** prevede che le pubbliche amministrazioni

- pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati,
- di importo superiore a € 1.000.

Inoltre, ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto/fatto dalla stessa persona fisica/giuridica o dagli stessi gruppi di persone fisiche/giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

AGEVOLAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE (art. 49)

La misura, diretta al miglioramento del **livello e della qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane**, prevede:

- ➔ un **credito d'imposta** per le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali di settore che si svolgono in Italia,
- ➔ per l'**affitto e l'allestimento** degli **spazi** espositivi, per l'attività **pubblicitarie**, di **promozione e di comunicazione**.

CREDITO D'IMPOSTA

Per le finalità indicate in precedenza, alle **imprese esistenti alla data del 1/01/2019** è riconosciuto,

- per il **periodo d'imposta 2019**

- un **credito d'imposta**, nel limite dell'importo stanziato di € 5 milioni per il 2020,
 - **pari al 30% delle spese** di seguito indicate fino ad un massimo di € 60.000;
 - **ripartito in 3 quote** annue di pari importo;
 - **utilizzabile** solo in **compensazione**.

SPESE PER LE QUALI E' RICONOSCIUTO IL CREDITO D'IMPOSTA
▪ partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi
▪ allestimento dei medesimi spazi
▪ attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione



Nota: il beneficio è riconosciuto nel rispetto della normativa UE sugli aiuti de minimis di cui ai Reg. UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.



ATTUAZIONE: è rinviata ad un apposito decreto ministeriale che dovrà stabilire

- il tipo di spese, tra quelle previste, ammesse al beneficio;
- le procedure per l'ammissione al beneficio;
- l'elenco delle manifestazioni fieristiche ammesse al beneficio;
- le procedure di recupero del credito d'imposta..

ULTERIORI DISPOSIZIONI

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SIS) (ART. 27)

Per Società di investimento semplice (SIS) si **intende il FIA italiano**, riservato a investitori professionali, costituito in forma di SICAF che **gestisce direttamente il proprio patrimonio** e che **rispetta** tutte le seguenti **condizioni**:

CONDIZIONI	
Patrimonio	Il patrimonio netto non deve eccedere € 25 milioni
Oggetto	Ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati ex par. 1, lett. f), art. 2, Reg. UE 2017/1129, che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione e avvio dell'attività, in deroga all'art. 35-bis, co. 1, lett. f), D.lgs. 58/1998;
Leva finanziaria	Non ricorso alla leva finanziaria
Capitale	Il capitale sociale deve essere almeno pari a € 50.000 (art. 2327 del C.C.), in deroga all'art. 35-bis, co. 1, lett. c), del D.lgs. 58/1998, che richiede un capitale sociale di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia.



OICR alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell'ambito di applicazione della Dir. 2011/61/UE.

SIS – CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DA RISPETTARE
▪ hanno una denominazione sociale che contiene <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso
▪ non applicano le disposizioni attuative dell'art. 6, co. 1, 2 e 2-bis, D.lgs. 58/1998, che disciplina i poteri regolamentari
▪ stipulano un'assicurazione sulla RC professionale adeguata ai rischi dell'attività svolta
▪ applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR
▪ adottano un sistema di governo e controllo per assicurare la sana e prudente gestione

I **titolari di partecipazioni** ex co. 1, art. 15, del D.lgs. 58/1998, rispettano i soli requisiti di onorabilità.



Nota: i soggetti che controllano una SIS e/o da questi controllati/controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche per patti parasociali o vincoli contrattuali ex art. 2359 del C.C., nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS possono procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite di € 25 milioni.

GARANZIA SVILUPPO MEDIA IMPRESA (ART. 17)

L'art. 17 prevede l'**istituzione di una sezione speciale** all'interno del **Fondo di Garanzia** di cui all'art. 2, della L. 662/1996, con una dotazione di € 150 milioni per l'anno 2019

- **destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie** a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di € 5 milioni e di **durata superiore a 10 anni e fino a 30 anni**
- erogati alle imprese **con meno di 500 dipendenti**
- da **banche e intermediari finanziari**

e **finalizzati** per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.



ATTUAZIONE: le tipologie di operazioni ammissibili, condizioni, criteri e modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale, saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale.

Inoltre, viene **elevato** a 3,5 milioni di euro l'**importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa** per le **garanzie** concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.

FONDO DI GARANZIA PMI (ART. 18)

Le **misure di semplificazione** del **Fondo di Garanzia PMI** ex art. 2, L. 662/1996, riguardano:

- **principio di continuità e programmazione** negli **interventi a favore delle imprese** di competenza del Mise e la **gestione accentrata**;
- l'ingresso nello stesso del **prestito fra privati su Internet** (c.d. social lending).

In particolare, viene previsto che al fine di **sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese**, la **garanzia del Fondo di garanzia** può essere **concessa**

- in **favore dei soggetti che finanziano**, tramite piattaforme di social lending e di crowdfunding,
- **progetti di investimento realizzati da micro, PMI**, come definite dalla normativa UE, **operanti** nei **settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo**.

DEFINIZIONI	
Social lending	Si intende lo strumento con il quale i soggetti possono richiedere ai potenziali finanziatori , tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto .
Crowdfunding	Si intende lo strumento con il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente , tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori .

La **garanzia** del Fondo di garanzia **è richiesta**, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori

- **dai gestori di piattaforme** di social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati,
- dopo la valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.



ATTUAZIONE: è rinviata ad apposito DM ministeriale.